



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 febbraio 2022**

Il MEF spiega come calcolare le tariffe del canone unico mercati

Risoluzione n. 1 del 3 gennaio 2022.

La Risoluzione detta è giustificata dall'evento che numerosi comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all'applicazione del **canone patrimoniale** di cui all'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "**coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l'occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività**".

L'introduzione di tali coefficienti rischia di far lievitare le tariffe contribuendo ad alimentare la crisi del settore, pertanto il MEF fornisce un orientamento sulla determinazione delle tariffe per il **canone patrimoniale unico**.

Secondo le indicazioni legislative il canone è istituito in modo che gli enti territoriali abbiano assicurato un gettito pari a quello conseguito da canoni e tariffe abrogati, ferma comunque la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe.

Ricordiamo che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per detta occupazione e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee i prelievi sui rifiuti.

L'ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tener conto della:

- **durata,**
- **tipologia,**
- **superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati**
- **zona del territorio in cui viene effettuata.**

Per quanto riguarda le **occupazioni permanenti**, vale a dire per quelle che si protraggono per l'intero anno solare, il comma 841 dell'art. 1 in commento, stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

In particolare, per quest'ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti e in particolare, i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe **frazionate per ore, fino a un massimo di 9:**

- in relazione all'orario effettivo;
- in ragione della superficie occupata;
- possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una **riduzione dal 30% al 40%** sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati.

Alla luce di quanto esposto, dall'esame della disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree destinate a mercati, e al fine di soddisfare le richieste pervenute dai Comuni, si deve concludere che la piena autonomia regolamentare dell'ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme appena illustrate, per cui l'individuazione di "coefficienti moltiplicatori" per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti.